



COMUNE DI TREGNAGO

(Provincia di Verona)

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE
INTEGRATIVE DI RETTE PER I SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO
PER PERSONE CON DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.09.2018

integrato con D.G.C. n. 74 del 16.05.2019

Regolamento per l'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone con disabilità non autosufficienti

Capo I – Disposizioni generali

PREMESSA

La legge 8 novembre 2000 n. 328 art 6 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che la residenzialità è uno dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da erogare a favore delle persone con disabilità e l'atto di coordinamento ed indirizzo sui livelli assistenziali di assistenza definisce l'accoglienza residenziale ai disabili tra i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria stabilendone anche la competenza della spesa tra fondo sanitario e sociale, in relazione alle diverse tipologie di prestazioni e di unità di offerta.

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso a prestazioni economiche erogate a favore di persone non autosufficienti in possesso di certificato di invalidità e nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, autorizzate all'ingresso in strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.

2. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone non autosufficienti di cui al precedente comma 1, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza.

3. Il presente regolamento si applica sia agli utenti dell'Amministrazione comunale per i quali lo stesso comune provvede direttamente all'erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo sia per i casi per i quali l'integrazione viene garantita dall'ULSS sulla base di delega così come definito in sede di programmazione socio sanitaria per l'anno di riferimento e relativo bilancio consuntivo, oppure in caso di delega specifica di singolo Comune mediante accordo tra Comune e Azienda ULSS.

Art. 2 – Descrizione e determinazione della prestazione economica integrativa

1. Per “contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo” si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, e liquidato direttamente all’Ente gestore nella misura della differenza tra il valore della retta alberghiera, come di seguito individuata, e la quota autonomamente sostenibile dall’utenza.

2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, con le modalità previste al successivo art. 7.

3. L’intervento economico integrativo dell’ente pubblico viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare, come determinato dall’articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento, non consenta la copertura integrale della retta alberghiera applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

Art. 3 – Destinatari

Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone non autosufficienti in possesso di certificato di invalidità e della certificazione ai sensi della legge 104/1992 attestante l’handicap (art. 3 comma 3) residenti nel Comune di Tregnago, con un livello di compromissione funzionale derivante da patologie croniche e/o degenerative, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (*UVMD – SVAMD* qualora prevista) e/o prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia. Relativamente all’ULSS, destinatari sono le persone non autosufficienti in possesso di certificato di invalidità e della certificazione ai sensi della legge 104/1992 attestante l’handicap (art. 3 comma 3) per le quali la stessa ULSS abbia ricevuto delega così come previsto dall’art. 1 comma 3 del presente regolamento; il presente regolamento è rivolto anche ai soggetti disabili senza connotazione di gravità, qualora per gli stessi venga formulato un progetto per comunità familiare o gruppo appartamento sulla base di quanto previsto dalla DGRV 84/2007 e smi.

Capo II – Modalità di accesso

Art. 4 – Accesso al servizio residenziale

1. L'accesso al servizio avviene sulla base della valutazione dell'UVMD (*Unità Valutativa Multidimensionale*) tramite SVAMDI (*Scheda di Valutazione Multidimensionale per le persone con Disabilità*), nei casi previsti dalla specifica normativa nazionale e/o regionale, nella quale viene valutato il bisogno, definito il livello di assistenza e la conseguente tipologia di struttura idonea. In fase di ammissione al servizio sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente U.V.M.D., l'amministrazione competente d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, predispone un progetto individuale che viene formalmente concordato e sottoscritto dalle parti con l'assunzione dei rispettivi impegni e la previsione vincolante delle conseguenze degli eventuali inadempimenti correlati anche al seguente art. 8.

2. Fra le strutture in regime di accreditamento rientranti nelle tipologie identificate dall'UVMD potrà essere esercitato il principio di libera scelta da parte del cittadino, nel rispetto delle procedure in essere presso l'Amministrazione competente.

3. L'UVMD, previa motivazione, può mantenere all'interno di strutture in oggetto utenti oltre i 65 anni ai quali si applica il presente regolamento.

4. La retta delle strutture residenziali è articolata in:

a. Quota Sanitaria, quando riconosciuta ed a seguito di valutazione in sede di UVMD, stabilita dagli specifici provvedimenti regionali e posta a carico del Bilancio Sanitario dell'Azienda ULSS in relazione all'impegno di residenzialità per le prestazioni – contributo di rilievo sanitario in relazione ai livelli assistenziali (1[^] - 2[^] - 3[^] e maggior bisogno assistenziale) come specificato al punto 3 - contributi di rilievo sanitario circolare regionale 961/20511 del 30/03/2000 di cui alla dgrv 28/12/2007, n. 4589, ddr 18 del 22 gennaio 2015 e smi; su detta quota non viene calcolata la prestazione integrativa di cui al presente regolamento;

b. Quota Sociale a carico dell'utente, con esclusione di una quota lasciata in disponibilità per le spese personali (*quota borsellino*) come previsto dal successivo art. 7 comma 7 nonché di una eventuale quota aggiuntiva, destinata alla copertura dei costi derivanti da ulteriori esigenze personali previste dal Progetto Educativo Individuale (quali a titolo esemplificativo quelli per l'acquisto dei farmaci in fascia "c"). Qualora l'utente non sia in grado autonomamente di sostenere la quota sociale la stessa quota sarà soggetta a prestazione economica integrativa in carico dell'amministrazione competente ove ne ricorrano le condizioni così come determinata dall'art. 7 del presente regolamento.

5. Per le giornate di assenza, previste e autorizzate dai servizi competenti con specifica motivazione, in analogia alla normativa sopramenzionata, resta inteso che l'integrazione della prestazione economica per la parte sociale dovrà essere riconosciuta solo detraendo i costi relativi ai pasti non usufruiti, il cui importo verrà determinato annualmente con specifico atto amministrativo. Per le giornate di assenza derivanti da ricovero ospedaliero verrà invece riconosciuta la sola quota sociale detratti i costi relativi ai pasti non usufruiti, che verranno determinati come sopra.

Art. 5 – Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:

a. ultima residenza anagrafica nel Comune di /comuni comitato dei sindaci distretti 1 e 2 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 al momento dell'ingresso in struttura e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;

b. valutazione all'accesso in struttura da parte della competente UVMD validato dal relativo verbale UVMD o SVAMD di approvazione dell'intervento;

c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi con un valore non superiore a quello annualmente stabilito dall'Amministrazione Comunale; per l'ULSS si farà riferimento al valore individuato negli atti di delega di cui all'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 6 e 7, l'Amministrazione competente garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della retta alberghiera, nei limiti delle disponibilità stanziare negli atti di delega o delle disponibilità di bilancio delle amministrazioni comunali.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi su apposita modulistica prestampata reperibile presso i servizi medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale dell'amministrazione, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

a. dal richiedente;

b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;

c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, dai servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:

- a. estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- b. estremi dell'indennità di accompagnamento o estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- c. verbali di invalidità civile ai sensi della L. 118/1971 e dello stato di handicap ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3; stato di handicap ai sensi della L. 104/92 per gruppi appartamento e comunità familiari;
- d. eventuali estremi del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, degli estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;
- e. nel caso di anticipazione del pagamento della retta alberghiera, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
- f. dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni immobili effettuate dal richiedente nei tre anni precedenti la domanda medesima e circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili effettuate dal richiedente in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile nei tre anni precedenti la domanda medesima.

6. Qualora per ragioni di urgenza il richiedente non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per l'accesso al servizio e/o per il calcolo dell'intervento economico integrativo dell'Amministrazione competente prima dell'inserimento in struttura, l'Amministrazione competente riconosce un intervento economico fino al valore della retta alberghiera della struttura medesima ospitante fino ad un massimo di 90 giorni e comunque sempre nell'ambito del progetto individuale di cui all'art. 3 comma 2, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

7. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura il richiedente non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, l'amministrazione competente riconosce un intervento economico fino al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la

compartecipazione posta a suo carico. A tal fine, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dall'amministrazione competente, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

8. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione sarà temporaneamente determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6, comma 3 del DPCM 159/2013.

Art. 6 - Procedura e decorrenza

1. L'ufficio dei servizi sociali dell'amministrazione competente provvede a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione necessaria; per l'ULSS a tal fine l'esito dell'UVMD viene comunicato dal distretto socio sanitario competente;

2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

5. L'intervento integrativo dell'Amministrazione competente al pagamento della retta alberghiera decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio e comunque in via generale non anteriore alla data della UVMD.

Art. 7 – Misura e limite dell'intervento integrativo comunale o dell'ULSS qualora delegata

1. Al fine di riservare le risorse disponibili dell'Ente competente ai casi di maggior bisogno, la misura dell'intervento economico integrativo dell'Ente competente sulla base delle deleghe in vigore è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:

a. la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile. La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE del beneficiario ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013 e smi, rapportato alla retta stessa e tenuto conto della relativa scala di equivalenza. La quota fissa è corrispondente alla somma percepita in funzione dei livelli di disabilità / non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 al DPCM n. 159/2013.

b. a partire da un "patrimonio disponibile minimo" stabilito dall'Amministrazione Comunale - o dal comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 per le attività delegate all'ULSS 9 dagli stessi comuni - **il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "patrimonio disponibile massimo" stabilito dall'Amministrazione Comunale – o dal comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 per le attività delegate all'ULSS 9 dagli stessi comuni - tenuto conto della composizione del nucleo familiare misurata attraverso la scala di equivalenza.** Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, come desumibile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico e/o dal/dai genitore/i.

2. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato.

3. In caso di ISEE elevati pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune/amministrazione competente potrà procedere a specifici accordi con l'utenza in merito agli interventi per il pagamento della retta di cui trattasi. Resta fermo che il ricavato derivante dall'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, deve essere opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento da parte dell'amministrazione competente a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della retta da parte dell'amministrazione competente, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione dell'amministrazione

competente, con conseguente titolo, in capo all'amministrazione stessa, di rivalersi eventualmente sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.

4. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DPCM 159/2013, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013. La componente non è calcolata:

a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 DPCM 159/2013 (disabilità/non autosufficienza);

b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

5. Qualora, nel corso della fase istruttoria ovvero dell'intervento, dovessero rilevarsi o subentrare modifiche sostanziali dei redditi di soggetti tenuti al calcolo della componente aggiuntiva, gli interessati possono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione al fine della rideterminazione dell'intervento.

6) L'entità della prestazione economica integrativa dell'amministrazione competente, nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei 10 familiari non componenti il nucleo, viene calcolata pro-die in base alla retta alberghiera di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 7.

7) Il comune - o l'ULSS 9 sulla base delle deleghe - riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura, in ogni caso non inferiore a € 100,00 (cento/00) mensili, determinata con provvedimento della giunta comunale - o del comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 -, tenuto conto della franchigia sulla tipologia di reddito prevista dal DPCM n. 159/2013, nonché di una eventuale quota aggiuntiva, destinata alla copertura dei costi derivanti da ulteriori esigenze personali previste dal Progetto Educativo Individuale (quali a titolo esemplificativo quelli per l'acquisto dei farmaci in fascia "c").

Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, rilevate successivamente al decesso della persona assistita, devono essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, agli uffici

dell'amministrazione competente onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'ente.

Art. 8 – Quota di compartecipazione a carico dell'utente

Gli Enti gestori – anche allo scopo di prevenire situazioni di contenzioso con riferimento al pagamento da parte dell'utente della retta di degenza per la quota sociale a suo carico ed alla luce della fattiva collaborazione in essere con l'Amministrazione competente, improntata ad un profilo di “buona fede” - si faranno carico della fatturazione di suddetta quota nei confronti dell'ospite o di chi lo rappresenta (che sarà oggetto di predeterminazione e formale accettazione in sede di UVMD o con altra modalità in capo all'Amministrazione competente), nonché del suo incasso.

Trascorsi 60 giorni, in caso di mancato pagamento e a fronte di documentato sollecito, l'Ente gestore riporterà ad una Commissione - composta da rappresentanti dell'Amministrazione competente e degli stessi Enti gestori - una sintesi delle iniziative intraprese e una rappresentazione sommaria della situazione specifica del debitore.

In tale sede si valuterà congiuntamente quali debbano essere le misure da promuovere e quale la loro natura, – incluse le eventuali istanze per la sostituzione dell'amministratore di sostegno – e l'avvio della revisione del progetto con convocazione della UVMD – con l'obiettivo di promuovere un'azione, concordata nella stessa sede, che consenta la gestione del contenzioso e salvaguardi allo stesso tempo ruolo e natura istituzionale degli enti coinvolti e ivi rappresentati.

La gestione del contenzioso potrà essere affidata ad un soggetto esterno che possa affiancare ad un'azione tecnica di recupero del credito anche la prosecuzione dell'interlocuzione diretta con il debitore e che possa recepire le eventuali valutazioni di merito proposte dalla stessa Commissione.

In ogni caso l'Amministrazione competente – Azienda ULSS se delegata o Comune – provvederà, entro 90 giorni dalla citata fatturazione da parte dell'Ente gestore, nei confronti dell'ospite (o di chi lo rappresenta) ad integrare al medesimo la quota di compartecipazione non riscossa dall'utente/familiare/tutore/amministratore di sostegno, riconoscendo l'intervento come un contributo economico straordinario alla persona assistita ulteriore alla prestazione economica integrativa di cui al precedente art 7 per la durata massima di 275 giorni necessari ad esperire tutte le iniziative concordate nelle sedi di commissione e UVMD per l'eventuale revisione del progetto. Detto intervento si configura come anticipazione che la persona assistita o di chi lo rappresenta è tenuta a rimborsare con onere a carico del debitore del versamento, all'amministrazione

competente, del credito maturato comprensivo degli interessi legali e delle eventuali spese legali maturate per il recupero del credito. In ogni caso in assenza di rimborso, si procederà alla revisione del progetto con convocazione della UVMD.

Art. 9 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a produrre ai competenti uffici amministrativi/Servizi Sociali entro il di ogni anno o altra diversa data indicata in apposita comunicazione la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Regolamento.

2. In base a tale nuova documentazione, l'amministrazione competente provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente rideterminazione dell'intervento economico integrativo con la decorrenza indicata dal relativo provvedimento amministrativo.

3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, l'amministrazione competente può interrompere l'intervento economico integrativo e ripristinarlo solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della completa presentazione della documentazione.

Nel frattempo l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita.

Le norme di cui sopra si applicheranno anche ai casi degli utenti già presenti in struttura al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento

Art. 10– Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione, o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento oppure la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica a carico dell'amministrazione competente.

Art. 11 – Controlli

1. Il comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del comune. I controlli potranno essere effettuati anche con

ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione;
- con valore ISEE pari a zero.

4. Gli Uffici comunali preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali competenti invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 12 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con

l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione, dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di partecipazione.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 13 – Competenze dal Comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 e della Giunta Comunale

1. Il comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 nei casi previsti e la Giunta Comunale, sulla base delle decisioni assunte dal comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2, determinano con apposito provvedimento:

- a. il valore della soglia ISEE per l'accesso alla prestazione economica integrativa di cui all'art. 5 comma 1 lettera c);
- b. i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);
- c. l'importo forfettario per le piccole spese personali di cui all'articolo 7, comma 7.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/09/2018.

Art. 15 – Norme transitorie e abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti disabili già in carico alle Amministrazioni competenti e che verranno inseriti in strutture residenziali per disabili, salvaguardandone la continuità assistenziale in base al progetto in essere.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

3. i contenziosi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono in carico alle amministrazioni comunali.